MIGRAZIONI AMBIENTALI
E CRISI CLIMATICA

# SPECIALE
# LE ROTTE DEL CLIMA

**IV EDIZIONE 2025**

le Rotte del Clima
Crisi climatica e migrazioni: diritti in azione.

A SUD

Systasis
Centro studi per la prevenzione e la gestione dei conflitti ambientali

le Rotte
del Clima

Crisi climatica e migrazioni:
diritti in azione.

# MIGRAZIONI AMBIENTALI E CRISI CLIMATICA

## SPECIALE

# LE ROTTE DEL CLIMA

**IV EDIZIONE 2025**

A cura di
*Marica Di Pierri, Maria Marano*
Associazione A Sud

A SUD

Systasis
Centro studi per la prevenzione e la gestione dei conflitti ambientali

ISBN 978-88-947790-8-0
Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)

Coordinamento editoriale:
Marica Di Pierri e Maria Marano

Impaginazione e grafiche:
Chiara Arnone

Progetto Grafico:
Lucia Sinibaldi

In copertina:
Ahmed Akacha (Pexels - Archivio Canva)

Contributi di:
Diletta Agresta
Eugenio Alfano
Anna Berti Suman
Francesca Biondi Dal Monte
Anna Brambilla
Rebecca Caporali
Michele Carducci
Camilla Dannoura
Silvia Di Gennaro
Veronica Dini
Marica Di Pierri
Yasmin Doghri
Paolo Giardullo
Gianluca Grimalda
Camilla Ioli
Veronica Lari
Alessandro Licata
Maria Marano
Erika Moranduzzo
Jessica Mouton
Alessandra Paiusco
Beatrice Pesce
Luca Ramello
Margherita Romanelli
Francesca Rosignoli
Luca Saltalamacchia
Chiara Scissa
Matteo Silvano
Ilaria Sommaruga
Gianni Tartari
Giuliana Urso

La presente pubblicazione è realizzata nell'ambito del progetto *Le Rotte del Clima*, finanziato dalla Fondazione Cariplo.

Fondazione CARIPLO

# /CREDITS E PARTENARIATO

Il progetto *Le Rotte del Clima*, entro cui si colloca questa pubblicazione, è promosso dal Centro Studi Systasis assieme a un vasto partenariato multidisciplinare ed è stato realizzato attraverso il finanziamento di Fondazione Cariplo, con l'obiettivo di approfondire la complessità del fenomeno legato alle migrazioni climatiche e ambientali.
Il progetto ha promosso, tra le diverse attività, un lavoro di raccolta dati che ha coinvolto direttamente le persone migranti, al fine di aumentare in queste ultime la consapevolezza della condizione di migrante ambientale/climatico e di promuoverne una maggiore tutela.

**Il network che ha promosso il progetto è composta da:**
Centro Studi Systasis (capofila e coordinatore del progetto); Amapola; ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione; A Sud; EuCliPa.IT; Fondazione Casa Della Carità Angelo Abriani; Fondazione ISMU - Iniziative e Studi sulla Multietnicità; HRIC - Human Rights International Corner; Klimatfest; Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell'Università di Sassari (NrdUniss); Panafricando; Popoli Insieme; Progetto Accoglienza Firenze; Rete Legalità per il Clima; RUEBES - Research Unit on Everyday Bioethics and Ethics of Science; Sa Domo De Totus Sassari; Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; The Sensing for Justice project - SensJus; Tribunale di Milano; WeWorld.

**Hanno inoltre partecipato alla ricerca:**
Dott.ssa Anna Berti Suman, Dott.ssa Camilla Dannoura, Dott. Paolo Giardullo, Dott. Gianluca Grimalda, Dott.ssa Camilla Ioli, Dott. Alessandro Licata, Dott.ssa Erika Moranduzzo, Dott.ssa Alessandra Paiusco, Dott.ssa Francesca Rosignoli, Dott. Matteo Silvano, Dott.ssa Laura Capuzzi, Dott. Alessandro Galassi, Dott.ssa Alice Toietta.

Info e contatti: ufficiostampa@asud.net

# /INDICE DEI CONTENUTI


/PREFAZIONE

**Persecuzioni climatiche e (s)confinamenti** 8
*Marica Di Pierri, Maria Marano*

/INTRODUZIONE

**Migrazioni climatiche: la rilevanza e l'urgenza del tema** 16
*Veronica Dini, Rebecca Caporali*

PRIMA/PARTE
FOCUS SULLA RICERCA

**La ricerca Le Rotte del Clima** 32
Scheda di sintesi

**Coordinate metodologiche per rotte migranti** 39
Una riflessione sul processo di raccolta e analisi dati
*Paolo Giardullo*

**Il ruolo delle percezioni nella decisione di intraprendere una migrazione** 52
*Camilla Dannoura*

**Accesso alla terra, clima e migrazioni** 68
Le percezioni dei migranti coinvolti nella ricerca *Le Rotte del Clima*
*Alessandro Licata*

**Multicausalità e vita personale nelle migrazioni climatiche** 78
Riflessioni a margine del progetto Le Rotte del Clima
*Camilla Ioli*

**Discriminazione dei migranti climatici** 89
Teoria ed evidenza dalla ricerca *Le Rotte del Clima*
*Gianluca Grimalda, Yasmin Doghri*

**Migrazione femminile e cambiamento climatico: vulnerabilità e percezione** 109
*Giuliana Urso, Beatrice Pesce*

SECONDA/PARTE
## HANDBOOK PER OPERATORI SOCIALI E GIURIDICI


**Gli effetti del clima raccontati dal basso: un'opportunità per le prove civiche?** 122
*Anna Berti Suman*

**La tecnologia a supporto dei migranti per la documentazione degli impatti ambientali e climatici** 136
*Silvia Di Gennaro*

**Giustizia climatica e protezione dei rifugiati climatici** 150
*Erika Moranduzzo*

**Quali politiche e forme di protezione giuridica per i migranti ambientali nel prossimo futuro?** 165
Una proposta a partire dall'analisi dei motivi della migrazione ambientale
*Francesca Rosignoli*

**Forme di protezione internazionale e complementare per fattori climatico-ambientali di migrazione** 177
Il ruolo della giurisprudenza italiana
*Francesca Biondi Dal Monte, Chiara Scissa*


TERZA/PARTE
## APPROFONDIMENTI


**Le migrazioni ambientali e i cosiddetti rifugiati climatici: excursus storico e politico** 193
*Alessandra Paiusco*

**Ruolo della pressione climatica (e ambientale) sui migranti de Le Rotte del Clima** 207
*Gianni Tartari*

**Frontiere chiuse e risorse esaurite: l'impatto dell'esternalizzazione delle politiche migratorie sull'ambiente** 225
*Diletta Agresta, Anna Brambilla, Luca Ramello*

**I meccanismi debitori nei contesti migratori determinati da cambiamenti climatici e ambientali** 238
Il ruolo delle autorità statali in riferimento ad aiuti. I casi del Bangladesh e del Pakistan
*Eugenio Alfano, Jessica Mouton, Ilaria Sommaruga*

Migrazioni e conflitti armati: il danno ambientale come push factor "fantasma" del fenomeno migratorio 252
*Matteo Silvano*

Le «rotte» del clima: le grandi assenti del PNACC italiano 261
*Michele Carducci, Luca Saltalamacchia*

QUARTA/PARTE
RACCOMANDAZIONI

Piste d'azione e indicazioni di policy per la protezione delle persone indotte a migrare per fattori climatico-ambientali 271
*Margherita Romanelli, Veronica Lari*

/BIOGRAFIE AUTORI E AUTRICI 284

# /FORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE PER FATTORI CLIMATICO-AMBIENTALI DI MIGRAZIONE[1]

## IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

*di Francesca Biondi Dal Monte*, Chiara Scissa**

***Abstract.*** *L'Italia offre una ricca giurisprudenza in merito alla valutazione e al riconoscimento del bisogno di protezione internazionale o complementare dei richiedenti per fattori climatico-ambientali di migrazione. Non solo il lavoro delle autorità giudiziarie si rivela essenziale per determinare quali circostanze oggettive e soggettive siano state ritenute idonee ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ma aiuta altresì a sciogliere alcuni nodi interpretativi, chiarisce lo scopo di applicazione e la base giuridica delle forme di protezione nazionale rilevanti in tale ambito. Il contributo si propone di analizzare alcune tra le pronunce più significative delle Corti e dei Tribunali italiani, inclusa la Corte di cassazione, al fine di comprendere la rilevanza riconosciuta al cambiamento climatico, ai disastri e al degrado ambientale nella valutazione giuridica del bisogno di protezione dei richiedenti.*

1 Il presente lavoro è frutto della riflessione comune tra le due autrici sebbene Francesca Biondi Dal Monte abbia scritto il paragrafo 2 e Chiara Scissa i paragrafi 3 e 4. L'introduzione e le conclusioni sono state congiuntamente elaborate.

## Introduzione

La valutazione e il riconoscimento del bisogno di protezione internazionale o complementare dei richiedenti asilo per fattori climatico-ambientali di migrazione presenta profili di particolare rilevanza nell'ambito dell'ordinamento italiano. Infatti, non solo il lavoro delle autorità giudiziarie si rivela essenziale per determinare quali circostanze oggettive (tra cui l'esposizione a frequenti ed intense calamità) e soggettive (tra cui la vulnerabilità climatica) siano state ritenute idonee ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ma aiuta altresì a sciogliere alcuni nodi interpretativi in merito all'applicazione e alla base giuridica delle forme di protezione nazionale rilevanti in tale ambito.

In molti casi, in sede di impugnazione, le Corti hanno evidenziato che i giudici di prima istanza o le Commissioni Territoriali non avevano tenuto in debito conto la situazione di oggettiva vulnerabilità ambientale del Paese di origine, caratterizzata ad esempio dalla frequenza e intensità delle calamità, decretando un danno per il richiedente[2]. I fattori climatico-ambientali hanno quindi un ruolo tutt'altro che marginale nella valutazione della vulnerabilità del richiedente, anche ai fini del giudizio comparativo tra le condizioni di vita in Italia rispetto al Paese di origine[3]. Allo stesso modo, il nesso tra estrema povertà causata da disastri, contrazione di un debito e trattamenti inumani e degradanti derivanti dall'impossibilità di risanarlo deve essere adeguatamente indagato e verificato tramite fonti aggiornate e specifiche in quanto elemento fondamentale ai fini del riconoscimento di una forma di protezione internazionale o complementare[4].

2 Vedasi, ad esempio, Corte appello sez. II - Torino, n. 462, 13 marzo 2018.

3 Cfr. Corte di cassazione, I sezione civile, n. 2563, 4 febbraio 2020; Corte di cassazione, III sezione, n. 20334, 25 settembre 2020; Corte di cassazione, n. 30387/2022; Corte di cassazione, n. 25143/2020, Corte di cassazione, n. 29233/2020; Corte di cassazione, n.19506/2020.

4 Cfr. Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 7248, 4 marzo 2022; Corte di cassazione, III sezione, n. 8820, 30 marzo 2021; Corte di cassazione, VI sezione, n. 8607, 26 marzo 2021; Corte di cassazione, n. 29142, 21 dicembre 2020.

Per tale ragione appare particolarmente utile analizzare alcune tra le pronunce più significative dei Tribunali e delle Corti italiane, inclusa la Corte di Cassazione, al fine di comprendere il ruolo giocato dal cambiamento climatico, dai disastri e dalla degradazione ambientale nella valutazione giuridica del bisogno di protezione dei migranti che hanno chiesto protezione nel territorio nazionale. Nel presente lavoro i casi giurisprudenziali[5] saranno dunque analizzati mettendo in luce la relazione tra i fattori climatico-ambientali e il riconoscimento dei tre principali status di protezione previsti nell'ordinamento nazionale: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione complementare, nelle sue varie declinazioni. L'analisi così condotta permetterà di evidenziare in conclusione i profili chiave di tale relazione, proponendosi di fornire alcune indicazioni interpretative per qualificare la rilevanza del fattore climatico-ambientale nella valutazione di una richiesta di protezione.

**Status di rifugiato e fattori climatico-ambientali di migrazione**

Alla luce del Convenzione ONU sullo status dei rifugiati e del quadro normativo dell'Unione europea, il rifugiato è la persona straniera che *«per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore,*

5 I casi di seguito riportati sono il risultato della ricerca effettuata dalla Scuola Superiore Sant'Anna nell'ambito del progetto *Le Rotte del Clima*. I casi sono stati selezionati grazie ad attività di ricerca nei principali database giurisprudenziali utilizzando come parola chiave "protezione internazionale" congiuntamente a: calamità; alluvione; disastri; siccità; carestia; desertificazione; terremoto; disastro ambientale.

*non vuole farvi ritorno*[6]*».* La difficoltà di integrare il presupposto del "*timore di essere perseguitato*" in relazione ai fattori climatico-ambientali ha limitato il riconoscimento di questa forma di protezione alle migrazioni determinate da tali ragioni. Si segnalano comunque due casi particolarmente significativi per gli approdi interpretativi raggiunti, nei quali tale status è stato riconosciuto rispettivamente a cittadini del Bangladesh e del Pakistan.

Nel primo caso, deciso dal Tribunale di Firenze con decreto del 3 maggio 2023, si evidenzia come la posizione di vulnerabilità del ricorrente sia *«da rinvenirsi nella situazione di estrema povertà e marginalità sociale in cui versava insieme alla famiglia - da esso dipendente – aggravata da ricorrenti alluvioni, eventi estremi dovuti al cambiamento climatico e dall'incapacità dello Stato di appartenenza di mitigare le conseguenze di tali eventi o di rimediare ai danni prodotti*[7]*».* Si ritiene in particolare che il ricorrente sarebbe stato esposto al rischio di re-trafficking, di *bounded labour* e a discriminazioni ed esclusione sociale in caso di rientro in Bangladesh e *«che considerate le esperienze vissute e la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente - anche in riferimento alla situazione ambientale del Paese di origine e considerando il cambiamento climatico come fattore di amplificazione di vulnerabilità al fenomeno della tratta di esseri umani - lo stesso può essere inquadrato in un particolare gruppo sociale trattandosi di persona che ha una storia comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo*[8]*».*

Il tema della tratta si lega dunque al fattore climatico-ambientale per fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, chiarendo a tal proposito come l'assenza di una definizione dettagliata del termine "*being persecuted*" nella Convenzione

6 Cfr. art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 251/2007 (in seguito Decreto qualifiche).

7 Tribunale di Firenze, Sezione specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale, decreto del 3 maggio 2023, p. 34.

8 Ibidem, p. 44.

di Ginevra *«sembra essere il frutto della scelta degli estensori di voler introdurre un concetto flessibile, consapevoli dell'impossibilità di enumerare in anticipo tutte le forme di maltrattamenti che avrebbero consentito agli individui di beneficiare di tale protezione*[9]*»*.

Nel secondo caso, deciso sempre dal Tribunale di Firenze con decreto del 10 maggio 2023, si giunge ad una conclusione analoga in merito ad un cittadino pakistano vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. Oltre a ribadire come la tratta di esseri umani comporti violazioni di diritti umani idonei ad integrare il presupposto degli "*atti persecutori*", il Collegio evidenzia, tra i vari profili, che «la posizione di vulnerabilità originaria del ricorrente, uomo adulto, proveniente da un contesto rurale periferico, è da rinvenirsi nella *situazione di estrema povertà e marginalità sociale in cui versava insieme alla famiglia - da esso dipendente – aggravata da un'alluvione che ha depauperato i suoi mezzi di sussistenza ed esacerbato conflitti parentali per l'accaparramento della terra, sempre più di vitale importanza in un contesto di scarsità dovuto anche al cambiamento climatico*[10]*»*. Tale situazione, determinante per valutare il grado di generale vulnerabilità - e specifica "*vulnerabilità climatica*" - del ricorrente, *«lo ha esposto maggiormente, rispetto ad altri gruppi della popolazione Pakistana, al circuito illegale della usura e a quello della tratta internazionale di esseri umani, realizzando anche una violazione del diritto a una vita dignitosa e del divieto di trattamenti inumani e degradanti*[11]*»*. Anche in questo caso, considerate le esperienze vissute e la situazione di estrema vulnerabilità del ricorrente – *«anche in riferimento alla situazione ambientale del Paese di origine e considerando il cambiamento climatico come fattore di amplificazione di vulnerabilità al fenomeno della tratta di esseri umani – lo stesso può essere inquadrato in un particolare gruppo sociale trattandosi di persona che ha una storia*

9 Ibidem, p. 32.

10 Tribunale di Firenze, Sezione specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale, decreto del 10 maggio 2023, p. 18.

11 Ibidem.

*comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo*[12]*».*

**Protezione sussidiaria e fattori climatico-ambientali di migrazione**

Più numerosi sono i casi che hanno visto riconoscere la protezione sussidiaria in presenza di specifici fattori climatico-ambientali di migrazione. Si ricorda a tal riguardo che tale forma di protezione è riconosciuta alla persona straniera *«che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno».* È considerato danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In relazione alla rilevanza dei fattori climatico-ambientali è stata individuata una relazione sia con il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, sia in relazione alla minaccia grave e individuale derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

In riferimento all'art. 14, lett. b), le autorità giudiziarie italiane hanno ritenuto che eventi metereologici estremi uniti all'omissione volontaria dello Stato di origine potessero integrare il danno grave diretto ed individuale causato da fattori climatico-ambientali tale da raggiungere la soglia di trattamento inumano e degradante. Un esempio emblematico e di fondamentale rilevanza è dato dal decreto emesso nel marzo 2024 dal Tribunale di Milano, il quale ha riconosciuto la protezione sussidiaria

12 Ibidem, p. 20.

in relazione ai trattamenti inumani e degradanti conseguenti agli effetti negativi causati dalle inondazioni e degli eventi metereologici estremi uniti all'omissione volontaria dello Stato di origine, nel caso in questione il Bangladesh, di fornire adeguata protezione così come nel rispondere o nel prevenire i disastri[13]. Nello specifico il caso riguardava un cittadino che viveva su una "Char"[14] con la famiglia e che era stato costretto a spostarsi più volte a causa di continue inondazioni avvenute nel territorio a partire dal 1998, contraendo ogni volta dei debiti per poter ricostruire una propria casa. Il Tribunale ha osservato che *«[…] i vari fenomeni ambientali e naturali (graduali o improvvisi) descritti in precedenza, che interessano la zona di origine del ricorrente, possano avere come effetto quello della compromissione di una vasta gamma di diritti, sia di natura civile (diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute e ad un ambiente salubre) che socio-economica (diritto al cibo, alloggio e a condizioni esistenziali minime) e colpiscono in maniera sproporzionata il ricorrente in ragione della sua appartenenza a una classe sociale svantaggiata. In particolare, il ricorrente, nel subire gli effetti negativi delle inondazioni e dei fenomeni atmosferici si è trovato e, in caso di ritorno, si troverebbe a vivere privo di mezzi di sostentamento e situazioni esistenziali che potrebbero essere considerate, senza troppe difficoltà interpretative, come una condizione esistenziale degradante[15]».* Anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il Collegio conclude che le condizioni di estrema povertà dovute a disastri tali da danneggiare il nucleo ineludibile di diritti umani basilari, e aggravate dall'azione o omissione di attori statuali o privati, ben potrebbero costituire un trattamento inumano e degradante. Infatti, il Bangladesh non

13 Tribunale di Milano, decreto del 13 marzo 2024 con R.G. n. 8753/2020.

14 Si tratta di isole o colline fluviali di sabbia che si formano naturalmente a seguito di inondazioni ma che, date le caratteristiche morfologiche e il materiale instabile di cui sono fatte, possono sgretolarsi, erodersi o scomparire improvvisamente.

15 Ibidem, p. 16.

gode di sufficienti azioni di prevenzione e mitigazione del cambiamento climatico.

In un altro caso, la Corte d'Appello di Napoli ha riconosciuto la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. b), a un ricorrente proveniente dal Delta del Niger, la cui famiglia era stata massacrata dal capo villaggio per non aver ceduto il proprio terreno ricco di petrolio e che, al ritorno, sarebbe stato certamente esposto a trattamenti inumani e degradanti data la mancata protezione delle autorità statali. La Corte ritiene che l'omissione e la connivenza dello Stato con le compagnie petrolifere sia un elemento per riconoscere la protezione sussidiaria, insieme al rischio reale per il ricorrente di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti.[16]

In riferimento invece all'art. 14, lett. c), è stata ritenuta sussistente una situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007, determinata dai seguenti elementi: presenza di conflitti tra gruppi ribelli e l'esercito circa l'estrazione del petrolio da parte delle compagnie petrolifere presenti nel Delta del Niger, conseguente inquinamento e sversamenti di petrolio nell'area, mancate bonifiche e impunità di tali compagnie in quanto conniventi con lo Stato nigeriano.[17] Si richiama a tal proposito anche la fattispecie del disastro ambientale, penalmente perseguibile nel diritto italiano ai sensi dell'Art. 452-quater del Codice Penale, il quale presuppone quindi la presenza di uno specifico e riconoscibile attore che, tramite attività lesive dell'ambiente, provoca un danno grave al ricorrente. Vari sono i casi in cui le Corti e i Tribunali italiani hanno riconosciuto la protezione sussidiaria in riferimento al fenomeno della cd. "*violenza petrolifera*" diffusa nel Delta del Niger in Nigeria[18].

16 Corte d'appello di Napoli, n. 2798/2019, 22 maggio 2019. Si veda anche Tribunale di Roma, I Sezione Civile, sentenza del 3 aprile 2012.

17 Tribunale di Napoli, ordinanza del 10 aprile 15; Tribunale di Potenza, ordinanza del 02 maggio 2016; Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 7/2016; Tribunale di Palermo, ordinanza 26 febbraio 2019.

18 Tribunale di Roma, I sezione civile, 8 maggio 2012; Tribunale di Trento, n. 18/2018, 11 gennaio 2018; Tribunale di Trento, n. 13/2018, 11 gennaio 2018; Tribunale di Venezia, III sezione civile, ordinanza n. 4960/2015.

Si segnala inoltre il decreto del Tribunale di Firenze che ha riconosciuto la protezione sussidiaria ad un agricoltore proveniente dal Delta State in Nigeria fuggito dal suo Paese a causa degli scontri tra agricoltori e pastori fulani che, in virtù degli effetti devastanti del cambiamento climatico sulle loro attività economiche di sussistenza, erano stati costretti a spingersi sempre più verso sud nelle terre degli agricoltori del Delta State, con conseguenti conflitti e crisi umanitarie[19].

Le autorità giudiziarie hanno altresì riconosciuto il nesso tra cambiamento climatico e conflitti armati in altri Paesi africani, in riferimento ad esempio all'accesso alla terra e alle risorse naturali, e la loro rilevanza ai fini della protezione sussidiaria[20].

## Protezioni complementari e fattori climatico-ambientali di migrazione

Come noto, l'Italia offre molteplici forme di protezione complementare atte a coprire, direttamente o indirettamente, il bisogno di protezione derivante da fattori climatico-ambientali di migrazione. Questa sezione propone quindi un approfondimento della protezione umanitaria, della protezione speciale e del permesso di soggiorno per calamità.

La protezione umanitaria è stata nel tempo riconosciuta per impedire il rimpatrio nel Paese di origine a causa di alluvioni, inondazioni, piene, inquinamento del suolo e terremoti. Per assumere rilevanza ai fini del riconoscimento della protezione, è

19 Tribunale di Firenze, decreto 22 febbraio 2023.

20 Ex multis, si ricorda la decisione del Tribunale di Bari del 19 marzo 2021 sul Burkina Faso, in cui si fa riferimento a "un contesto segnato da una combinazione letale di conflitto armato, cambiamento climatico e altri shock naturali"; la decisione del Tribunale di Catanzaro del 11 luglio 2022 sul Mali, in cui si legge che "un altro fattore di tensione, che riguarda particolarmente le zone rurali, è il moltiplicarsi dei conflitti intercomunitari (...) collegati all'accesso alla terra e al suo utilizzo". Infine, la decisione del Tribunale di Torino del 06 aprile 2022 sul Niger sottolinea che "la violenza deriva anche dalla presenza di milizie tuareg e fulani che combattono principalmente per l'accesso alle risorse naturali". Si ringrazia l'avv. Eugenio Alfano per la segnalazione.

stato riscontrato un effetto diretto e specifico delle calamità sulla persona, con lesione dei suoi diritti fondamentali al di sotto del limite inalienabile della dignità umana[21]. Tale esame tiene conto anche dell'impatto delle calamità sulla vulnerabilità individuale con particolare riferimento all'età, salute e inserimento sociale della persona[22].

Nella nota sentenza n. 5022/2021, la Corte di cassazione afferma che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve tenere in considerazione l'eventuale presenza di disastri in una determinata area o in generale di un contesto di grave compromissione delle risorse naturali cui si accompagni l'esclusione di intere fasce di popolazione dal loro godimento. Il degrado ambientale, il cambiamento climatico e lo sviluppo insostenibile possono esporre *«l'individuo al rischio di veder azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, o comunque a vederli ridotti al di sotto della soglia del loro nucleo essenziale e ineludibile»* e costituiscono pertanto elementi fondamentali nella valutazione del bisogno di protezione a carattere umanitario[23].

A seguito delle modifiche apportate al Testo unico in materia di immigrazione (in seguito TUI) dal decreto-legge n. 113/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, la protezione umanitaria è stata abolita ed è stata introdotta la protezione speciale, la quale, ai sensi dell'art. 19 TUI, viene concessa allo straniero che, pur non avendo i requisiti per la protezione internazionale, non può essere espulso a causa del rischio di essere esposto a persecuzioni, torture, trattamenti inumani e degradanti o gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'Art. 5.6 TUI. L'art. 19 TUI è stato poi modificato nel 2020 e ancora nel 2023. Senza

21 Corte di cassazione, I sezione, n. 1982, 28 gennaio 2021; Corte di cassazione, II sezione, n. 18530, 30 giugno 2021; Corte di cassazione, III sezione, n. 998, 20 gennaio 2021; Corte di cassazione, VI sezione, n. 303, 9 gennaio 2023.

22 Corte d'appello di Milano, n. 5186, 26 novembre 2018; Corte d'appello di Milano, n. 1982, 7 maggio 2019.

23 Corte di cassazione, II sezione civile, ordinanza n. 5022/2021.

entrare nel merito delle varie formulazioni, ai fini della presente analisi preme evidenziare che, sebbene questa disposizione non faccia esplicito riferimento a fattori climatico-ambientali, la protezione speciale è stata riconosciuta anche in relazione a gravi forme di vulnerabilità combinate con l'impatto di un disastro occorso nella zona di origine di una persona richiedente asilo. Nello specifico, la protezione speciale è stata concessa ad alcuni cittadini curdi a causa del devastante terremoto che ha colpito diverse zone della Turchia e della Siria nel febbraio 2023, nonché a cittadini del Bangladesh in fuga dalle ricorrenti inondazioni. In questi casi, il disastro ha creato una situazione di insicurezza che, in combinazione con altri fattori di vulnerabilità, ha impedito un ritorno sicuro nel Paese di origine. Analogamente, la protezione speciale è stata fornita a un richiedente nigeriano in fuga dalla violenza petrolifera nel Delta del Niger a causa del clima di insicurezza e dell'alto tasso di inquinamento nel Paese di origine, considerando anche la positiva integrazione socio-economica nel frattempo maturata dalla persona in Italia[24].

Il citato decreto-legge n. 113/2018 ha inoltre introdotto alcuni casi speciali di protezione, tra cui il permesso di soggiorno per calamità di cui all'art. 20bis TUI. La disposizione si applica "*quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità*". La norma ha subito modifiche nel 2020 tramite il decreto-legge n. 130/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 173/2020) ed è tornata alla sua forma originaria con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 20/2023 (convertito con modificazioni dalla l. n. 50/2020). La disposizione in parola soffre di ostacoli che hanno finora limitato il suo potenziale applicativo. Infatti, il questore può avviare la valutazione di una domanda ai sensi dell'art. 20bis solo su richiesta della persona. Risulta pertanto fondamentale che la persona sia informata della possibilità di avvalersi di tale prote-

24 Tribunale di Torino, IX Sezione Civile, ordinanza n. 13382/2021.

zione e che anche il suo eventuale rappresentante conosca i presupposti di questa tipologia di permesso. Occorre inoltre rafforzare la consapevolezza degli stessi migranti sulle cause della loro vulnerabilità e sul ruolo che i fattori climatico-ambientali hanno svolto nell'intraprendere il loro percorso migratorio.

Per quanto concerne lo scopo di applicazione del permesso di soggiorno per calamità, la dottrina si è domandata se le epidemie e le pandemie, come quella da covid-19, possano essere interpretate come calamità. Nonostante l'art. 20bis non pare essere mai stato attivato in relazione alla pandemia da Covid-19 per svariate ragioni (non era rilevante ai fini della valutazione, non vi era un impatto diretto sul richiedente, non era stato assunto quale motivo di timore in caso di rimpatrio nei precedenti appelli), la Corte di cassazione non ha a priori escluso la sua applicazione nel contesto delle pandemie. Al contrario, ha di volta in volta analizzato la sua potenziale applicazione al caso di specie arrivando poi a escluderne la rilevanza nel caso concreto[25].

## Conclusioni

I casi analizzati corroborano i risultati di progetto emersi, in particolar modo, dalla somministrazione di un questionario dettagliato da parte delle strutture di accoglienza partner del progetto a 348 migranti. Il questionario, il cui obiettivo era quello di far emergere la presenza di eventuali fattori climatico-ambientali di migrazione dal narrato del richiedente, ha rivelato l'importanza, e in certi casi la centralità, delle condizioni climatico-ambientali del Paese di provenienza e del loro impatto sulla vita, libertà e diritti dei richiedenti nel loro percorso migratorio.

Allo stesso modo, la giurisprudenza sopra riportata evidenzia l'importanza delle country of origin information nella valutazione

25 Corte di cassazione, VI sezione civile, n. 6378, 25 febbraio 2022; Corte di cassazione, I sezione civile, n. 121, 8 gennaio 2021. Si veda anche Corte appello di Cagliari, I sezione, n. 322, 10 giugno 2020.

del fattore climatico-ambientale posto a fondamento della richiesta di protezione, in via esclusiva o congiunta ad altri elementi. Nell'interpretazione delle norme che governano la protezione internazionale e complementare in Italia, vulnerabilità climatica e tutela della dignità della persona sono inoltre inscindibilmente connesse.

In tal senso è importante rilevare che gli atti persecutori e il danno grave connesso a fattori climatico-ambientali possono essere integrati non soltanto da condotte attive, ma anche omissive tali da porre il diritto alla vita della persona a rischio. In particolare, la (mancata) capacità dello Stato nel far fronte al cambiamento climatico e di protezione e assistenza nei confronti delle vittime di disastri sono ulteriori fattori chiave nell'interpretazione della nozione di danno grave ai fini della protezione sussidiaria.

In questo quadro, appare di primaria importanza rafforzare le conoscenze di avvocati e CT in riferimento ai fattori climatico-ambientali di migrazione e come questi possano supportare una domanda di protezione internazionale e complementare, anche quando lo stesso richiedente non ha inizialmente richiamato tali fattori tra le ragioni della sua migrazione. Risulta inoltre da rafforzare anche la consapevolezza negli stessi migranti della rilevanza che i fattori climatico ambientali possono rivestire nella procedura di riconoscimento della protezione. In questo senso, il ruolo degli operatori legali nei centri di accoglienza e degli avvocati è fondamentale per favorire l'emersione di eventuali fattori climatico-ambientali quali causa di migrazione durante l'audizione nelle Commissioni Territoriali e nell'eventuale fase di impugnazione.

*__Francesca Biondi Dal Monte__ *è professoressa associata di Diritto Costituzionale presso la Scuola Superiore Sant'Anna, dove è coordinatrice dell'area di ricerca DREAM (Dati, Ricerca e Analisi sulle Migrazioni) dell'Istituto DIRPOLIS e collabora alle attività del Centro di ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima.*

*__Chiara Scissa__ *è assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Bologna e affiliata all'Istituto DIRPOLIS della Scuola Superiore Sant'Anna. È inoltre Ricercatrice nel programma Energia, Clima e Risorse dell'Istituto Affari Internazionali di Roma.*

**Fonti bibliografiche:**


- F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, Diritto e Immigrazioni. Percorsi di diritto costituzionale, Il Mulino, 2022.
- F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, Adelante con juicio. Asilo e protezione degli stranieri dopo il d.l. n. 130 del 2020, in Forum di Quaderni costituzionali, 1/2021.
- A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE, Migranti ambientali e divieto di respingimento, disponibile online, 14.2.2020.
- M. CASTIGLIONE, Oltre l'hazard paradigm: la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati e il fondato timore di essere perseguitato a seguito dei cambiamenti climatici, disastri naturali e degradazione ambientale, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 1/2023.
- M. DI FILIPPO, La protezione dei migranti ambientali nel dialogo tra diritto internazionale e ordinamento italiano, in Diritti umani e diritto internazionale, II/2023.
- E. MASETTI ZANNINI, La protezione nazionale post dl 20/2023, in Questione Giustizia, luglio 2024.
- N. MORANDI, Protezione internazionale, protezione speciale e nuove tipologie di permesso di soggiorno introdotte dal d.l. n. 113/2018, in F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI (a cura di), Diritti oltre la frontiera. Migrazioni, politiche di accoglienza e integrazione. Pisa University Press, Pisa, 2020.
- C. SCISSA, Italy's Migration Policies Amidst Climate Change: An Assessment, in IAI Commentaries, 2024.
- C. SCISSA, Populismo e Migrazione Ambientale: Lo strano binomio italiano, in Il Cambiamento Climatico Non Conosce Frontiere. Superare le sfide della protezione e potenziare le risposte politiche alla Migrazione Climatica. Un caso studio dal Gambia. ActionAid International Italia, 2024.
- C. SCISSA, An innovative analysis of Italy's protection against disaster displacement: Numbers and profiles of the beneficiaries, in Refugee Law Initiative Blog, 5 May 2023.

- C. SCISSA, A. BRAMBILLA, Migranti ambientali nel diritto italiano: Un'evoluzione storico-normativa, in S. ALTIERO E M. MARANO (a cura di) "Crisi Ambientale e Migrazioni Forzate: Nuovi esodi al tempo dei cambiamenti climatici", 2023.
- C. SCISSA, The Climate Changes, Should EU Migration Law Change as Well? Insights from Italy, in European Journal of Legal Studies, 2022, Vol. 14(1).